



originale

COMUNE DI SORA

PROVINCIA di FROSINONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione _____ Ordinaria in _____ 1° Convocazione

N° 13 del 22.06.2012

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

L'anno duemila dodici _____, il giorno Ventidue

del mese di Giugno, alle ore 16,30 in Sora e nella Sala delle Adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, con l'intervento dei Signori:

	Presente	Assente		Presente	Assente
01) TERSIGNI Ernesto-Sindaco	SI				
1) ASCIONE MASSIMO	SI		9) IULA GIACOMO	SI	
2) BARATTA FAUSTO	SI		10) LECCE ANTONIO	SI	
3) CASCHERA LINO	SI		11) MEGLIO ELVIO	SI	
4) CASCONE GIUSEPPE	SI		12) MEGLIO SALVATORE		SI
5) CORONA ANGELO	SI		13) PETRICCA ENZO	SI	
6) COSTANTINI CELSO			14) PONTONE-GRAVALDI		
6) ANTONIO	SI		14) SERAFINO		SI
7) DE DONATIS ROBERTO		SI	15) SERAFINI PIERINO		
8) FARINA ANTONIO		SI	15) LIBERATO	SI	
			16) TERSIGNI VALTER	SI	

Presenti n. 13 assenti n. 4

Presiede il Dr. Giacomo Iula

Assiste, con funzioni di Segretario Generale del Comune Dott.ssa Lucia Leto

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

— Essendo legale il numero degli intervenuti e constatato che l'invito alla riunione è stato esteso anche agli Assessori Comunali, che anche se presenti, non hanno diritto al voto, il Presidente dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Gli interventi dei relatori e dei Consiglieri risultano integralmente riportati sul verbale della seduta, cui fa pieno riferimento agli atti d'ufficio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO inoltre l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTO, altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

TENUTO CONTO altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria, nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui al comma 15. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 16 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 14/06/2012;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Settore interessato, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

MEDIANTE votazione resa nei modi e termini di legge:

PRESENTI: 13; ASTENUTI: 1 (Corona A.); VOTANTI: 12; FAVOREVOLI: 9;
CONTRARI: 3 (Ascione M., Baratta F., Petricca E.)

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), composto di n. 16 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01 gennaio 2012;
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento allegato continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria;
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di

previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012.


Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, mediante votazione resa nei modi e termini di legge:

PRESENTI: 13; ASTENUTI: 4 (Ascione M., Baratta F., Corona A., Petricca E.); VOTANTI: 9
FAVOREVOLI: 9 CONTRARI: //

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI SORA
PROVINCIA DI FROSINONE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 13 del 22.06.2012

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2	<i>Imposta riservata allo Stato</i>	Pag. 3
Art. 3	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	Pag. 3
Art. 4	<i>Base imponibile dei fabbricati</i>	Pag. 4
Art. 5	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	Pag. 4
Art. 6	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	Pag. 5
Art. 7	<i>Abitazione principale e pertinenze</i>	Pag. 5
Art. 8	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici</i>	Pag. 6
Art. 9	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili</i>	Pag. 6
Art. 10	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>	Pag. 6
Art. 11	<i>Versamenti e interessi</i>	Pag. 7
Art. 12	<i>Rimborsi e compensazione</i>	Pag. 8
Art. 13	<i>Dichiarazione</i>	Pag. 8
Art. 14	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>	Pag. 8
Art. 15	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 9
Art. 16	<i>Disposizioni finali</i>	Pag. 9

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Sora dell'Imposta Municipale Propria (IMU), istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge n. 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Sora.

ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL n. 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 504/92.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge n. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

**ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare, sui modelli predisposti dal Ministero delle Finanze e nei termini di cui all'art. 14 del presente Regolamento, il diritto alla riduzione del 50% della base imponibile, allegando, solo nel caso di cui alla lettera b. del comma precedente, la perizia del tecnico comunale, ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

ART. 7 – ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. L'abitazione principale è l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.
2. Pertinenze dell'abitazione principale sono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle dette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare, sui modelli predisposti dal Ministero delle Finanze e nei termini di cui all'art. 14 del presente Regolamento, l'immobile destinato ad abitazione principale e le relative pertinenze.

ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

ART. 9 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ART. 10 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94, in quanto il Comune di Sora rientra nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.
5. I terreni agricoli nel Comune di Sora sono esenti, in quanto ricadenti in area montana, delimitata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 984/77.

ART. 11 – VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'IMP (entro il 16 giugno) è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote e la detrazione previste dall'art. 13, del D.L. n. 201/2011; la seconda rata (entro il 16 dicembre) è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata.
3. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta dovuta per prima casa, pertinenze ed unità immobiliari assimilate alla prima casa, può essere effettuato, in alternativa a quanto indicato al comma 1, in tre rate di cui la prima e la seconda ciascuna pari ad un terzo dell'imposta, calcolata applicando l'aliquota di base (0,4%) e la detrazione prevista, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno ed il 16 settembre; la terza rata potrà essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulle precedenti rate.
4. Per l'anno 2012 i versamenti dell'imposta effettuati entro il 30 novembre devono avvenire unicamente a mezzo modello F24, mentre a decorrere dal primo dicembre 2012 è possibile versare anche con apposito bollettino di c/c postale.
5. Per l'anno 2012, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del comma 8 dell'art. 13 del D.L. n- 201/2011.
6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 12 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare.
4. Su specifica richiesta scritta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito dovute all'Ente e quelle a credito. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 13 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

ART. 14 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

ART. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. La riscossione coattiva può, in alternativa alla riscossione diretta, essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs n. 446/97.
3. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'IMU, maggiorata delle sanzioni e degli interessi, con riferimento a ciascun periodo l'imposta, risulti inferiore ad euro trenta.
4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione nel tempo.”


ART. 16 –DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dr. GIACOMO IULA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa LUCIA LETO




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ /Albo On Line

Il Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 69/2009 e all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi.

SORA, LI **26 GIU. 2012**

IL MESSO COMUNALE
Sig. MARIO ZACCARDELLI



IL SEGRETERIO GENERALE
Dott.ssa LUCIA LETO

(Signature)

E' divenuta esecutiva, ai sensi del 4 comma, dell'art. 134, del D.Lgs. n. 267/2000.
il **26 GIU. 2012**

II SEGRETARIO GENERALE
(Signature)